IW Bank
PRIVATE INVESTMENTS

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

INTESA SANPAOLO

Progetto di scissione parziale di
IW BANK S.p.A. (che assumerà la denominazione di
IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.)
a favore di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e
di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. a favore di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI IW BANK S.p.A. A FAVORE DI FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. E DI FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I Consigli di Amministrazione di IW Bank S.p.A. (di seguito "**IW**"), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ("**BF**") e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**");

PREMESSO CHE

(a) ad esito dell'operazione di scissione parziale di Unione di Banche Italiane Società per azioni ("**UBI**") a favore di BF, il cui perfezionamento è atteso nel prossimo mese di aprile, BF si troverà a detenere il 100% del capitale sociale di IW;

(b) BF è una società controllata totalitariamente da ISP;

(c) nell'ambito delle attività di razionalizzazione del Gruppo si prevede la riconfigurazione di IW quale SIM mediante scissione parziale della stessa con assegnazione dell'attività bancaria da essa svolta, nella sua interezza e senza eccezione alcuna, al soggetto che ne deterrà il controllo totalitario diretto (BF), per modo che (i) all'esito di detta operazione di scissione IW si troverà a detenere esclusivamente le attività e passività rappresentate nell'allegato "E" al presente progetto di scissione e (ii) presso di essa residuerà esclusivamente l'attività organizzata per la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. *c-bis)* ed *f)* D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito "**TUF**") ed eventualmente per le attività connesse e strumentali come per legge;

(d) all'esito e subordinatamente al perfezionamento della scissione di IW a favore di BF di cui al punto c) che precede (di seguito, la "**Prima Scissione**"), ma contestualmente ad essa e pertanto con efficacia in pari data, è prevista la scissione di BF a favore di ISP (la "**Seconda Scissione**"; in appresso, la Prima Scissione e la Seconda Scissione, congiuntamente, le "**Scissioni**") di un ramo d'azienda organizzato per la gestione di specifiche attività bancarie e finanziarie in appresso descritte, a BF rivenienti dalla Prima Scissione, il tutto come rappresentato al punto

3 del presente progetto di scissione e nell'allegato "F" al medesimo progetto;

(e) è peraltro possibile che, nelle more del perfezionamento della Prima Scissione, IW proceda a dismissione diretta di parte delle attività oggetto di assegnazione a ISP, che pertanto potranno essere sensibilmente diverse per volumi (e non per natura) da quelle rappresentate nel predetto allegato "F";

(f) la Seconda Scissione è subordinata alla Prima Scissione; inoltre entrambe le scissioni sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni richieste per legge, e in particolare, congiuntamente: (a) al rilascio dei necessari provvedimenti da parte della competente Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**"), con riferimento alle scissioni che coinvolgono banche; (b) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 TUF, con riferimento alla costituzione di una SIM quale IW si propone di diventare all'esito e per effetto della Prima Scissione;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile (il "**Progetto di Scissione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE SCISSIONI

1.1 Società scissa nella Prima Scissione

1.1.1 IW Bank S.p.A. - società con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 67.950.000, codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00485260459, società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.1.2 Società beneficiaria della Prima Scissione e società scissa nella Seconda Scissione

1.2.1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 300.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00714540150, società iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società beneficiaria nella Seconda Scissione

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 10.084.445.147,92, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLE SOCIETÀ SCISSE E DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.1 Statuto di IW, quale società scissa nella Prima Scissione

Per effetto e all'esito della Prima Scissione IW ridurrà il proprio capitale sociale da euro 67.950.000,00 a euro 29.100.000,00 (e pertanto di euro 38.850.000,00, come meglio precisato nel paragrafo 3.1 del presente Progetto di Scissione, con eliminazione del valore nominale delle azioni) e adotterà lo statuto allegato al Progetto di Scissione sotto la lettera "A", tale da riflettere - tra l'altro, e in aggiunta al nuovo capitale sociale - la nuova denominazione sociale di "IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.", l'adozione del sistema di amministrazione e controllo tradizionale (in luogo del monistico) e il mutato oggetto sociale (da quello caratteristico bancario a quello di SIM), limitato alla prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 18 TUF. Pertanto nessuna altra attività riservata diversa da quella caratteristica di SIM - in specie quella bancaria, oggetto di integrale assegnazione a BF - residuerà in IW all'esito della Prima Scissione né potrà essere svolta come è attualmente svolta.

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della società scissa IW quale sarà adottato per effetto e contestualmente al perfezionamento della Prima Scissione.

2.2. Statuto di BF, quale società beneficiaria della Prima Scissione e società scissa nella Seconda Scissione

Lo Statuto di BF non subirà modificazioni per effetto della Prima Scissione e/o della Seconda Scissione.

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "B", viene riportato lo statuto di BF attualmente in vigore.

2.3. Statuto di ISP, quale società beneficiaria della Seconda Scissione

Non sono previste modifiche allo statuto di ISP derivanti dalla Seconda Scissione. In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "C", viene riportato lo statuto di ISP attualmente in vigore.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

3.1 Alla società beneficiaria BF verrà assegnato, nell'ambito della Prima Scissione, il ramo d'azienda di IW organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria – nonché, limitatamente ai servizi di investimento attualmente prestati da IW, dell'attività di cui all'art. 1, co. 5 lett. e) TUF (ricezione e trasmissione di ordini) - e di ogni altra attività ad essa connessa e strumentale (di seguito, complessivamente, il "**Ramo di Attività bancaria**"), nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata e nell'insieme delle attività e passività – comunque connesse all'attività svolta – riportate con la relativa valorizzazione al 31 dicembre 2020 nell'elenco allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale. Il tutto per modo che residuino nella società scissa esclusivamente:

(a) il ramo d'azienda organizzato per la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. *c-bis)* (*collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente)* ed *f) (consulenza in materia di investimenti)* TUF costituito dalle risorse e attività delle strutture denominate (a) "Rete Consulenti Finanziari e Wealth Manager"; (b) "Sviluppo Rete"; (c) "Commerciale" (limitatamente alle attività e alle risorse

dedicate alle attività di Pianificazione Commerciale Rete, Supporto Commerciale e Coordinamento Prodotti); (d) "Risorse, Organizzazione e Pianificazione", "Controllo Rischi", "Affari Legali e Societari" (limitatamente alle attività e alle risorse dedicate, presso le suddette strutture, alle attività di Coordinamento Operativo e Presidio Outsourcing) (di seguito, complessivamente, il "**Ramo Servizi di Investimento**");

(b) le attività e passività rappresentate nell'allegato "E" al Progetto di Scissione (sulla base della situazione al 31 dicembre 2020), le quali dovranno sussistere, con le precisazioni di cui in appresso, alla data di efficacia giuridica della Prima Scissione; il tutto fermo restando che nessuna di tali passività è o potrà essere riferibile a forme di raccolta tra il pubblico di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto qualsivoglia altra forma;

(c) i rapporti giuridici attivi e passivi, anche in itinere, pertinenti al Ramo Servizi di Investimento, tra essi inclusi i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti di IW assegnati alle attività coinvolte e i rapporti con i Consulenti Finanziari.

Nel Ramo di Attività bancaria sono inclusi i relativi rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti di IW assegnati alle attività e al ramo oggetto della Prima Scissione.

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del Ramo di Attività bancaria oggetto di scissione – che risultassero tra la predetta valorizzazione di cui all'allegato "D" e quella riferita alla data in cui la Prima Scissione avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione, resteranno a favore o a carico della società beneficiaria BF, per modo che rimanga immutato il valore netto che dovrà residuare in IW, evincibile dalla situazione patrimoniale sub "E" sopra menzionata e pari a Euro 56.553.000,00 (il **"Netto Patrimoniale IW"**). In caso di variazione delle voci che lo compongono, detto Netto Patrimoniale IW potrà essere oggetto di compensazione a valere sulla voce "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*" di cui in appresso.

Nelle attività del Ramo Servizi di Investimento sono compresi – in base alla situazione patrimoniale sub "E" – "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*" (rappresentanti una quota parte della corrispondente voce dell'attivo della

Società Scissa); "*crediti verso clientela*" (che includono esclusivamente crediti da incassare da case terze per la distribuzione di prodotti di risparmio gestito e assicurativo-finanziario da parte dei Consulenti Finanziari di IW); "*attività materiali ed immateriali*" (per (i) diritti d'uso iscritti ai sensi del principio contabile IFRS 16 riferitamente ad immobili già detenuti dalla società scissa in forza di contratti di locazione e per (ii) mobili ed arredi funzionali alle attività del Ramo Servizi di Investimento); "*altre attività*" (attività fiscali derivanti da effetti di fiscalità anticipata e differita e competenze da incassare per attività di collocamento, con espressa esclusione di qualunque attività di finanza e tesoreria bancaria).

Nelle passività sono incluse – in base alla sopra detta situazione patrimoniale – "*debiti verso banche*" (pari al valore dei pagamenti residui relativi ai contratti di locazione stipulati con società del Gruppo con riferimento a immobili occupati da personale e Consulenti Finanziari di IW); "*debiti verso clientela*" (risultanti esclusivamente da debiti verso i Consulenti Finanziari per provvigioni e dal valore dei pagamenti residui relativi ai contratti di locazione stipulati con terzi, con espressa esclusione di qualunque debito derivante da attività di raccolta bancaria); "*altre passività*" (fondi rischi e oneri riferiti alla gestione dei Consulenti Finanziari, passività fiscali, debiti verso fornitori per attività di servizio e fondi TFR).

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 del codice civile (come richiamato dall'art. 2506-*ter* del codice civile), con il ramo aziendale oggetto di scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura – in essere ed in fieri – nonché diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al ramo medesimo.

La scissione del Ramo di Attività bancaria avverrà secondo il principio della continuità contabile. L'assegnazione del medesimo Ramo alla società beneficiaria BF determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa che sarà imputata a riserve e a capitale sociale, il quale ultimo sarà ridotto da euro 67.950.000,00 a euro 29.100.000,00 e pertanto di euro 38.850.000,00 .

La società beneficiaria BF iscriverà le attività e le passività incluse nel ramo oggetto di scissione al valore contabile e il valore netto verrà imputato, nella

medesima società beneficiaria, alle "*Altre riserve – riserve da operazioni under common control*".

3.2 Alla Società Beneficiaria ISP verrà assegnato, nell'ambito della Seconda Scissione, il ramo d'azienda organizzato per la gestione di specifiche attività bancarie e finanziarie, nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata e nell'insieme delle attività e passività – comunque connesse all'attività svolta – riportate con la relativa valorizzazione al 31 dicembre 2020 nell'elenco allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "F", per farne parte integrante e sostanziale (di seguito, il "**Ramo ISP**").

Si evidenzia a tal proposito che tale Ramo potrebbe essere inciso da operazioni di dismissione con efficacia antecedente a quella della (Prima Scissione e della) Seconda Scissione (la "**Dismissione**"). Pertanto ai fini del presente Progetto di Scissione il Ramo ISP si intenderà quale risultante all'esito dell'eventuale Dismissione.

Nelle attività facenti parte del Ramo ISP sono inclusi "*Crediti verso clientela*" (la totalità dei mutui ipotecari, dei finanziamenti garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, dei finanziamenti a persone giuridiche rivenienti a BF dalla Prima Scissione) e "*Altre attività*" (attività fiscali correlate).

Le passività sono costituite da "*Debiti verso banche*" (nei quali confluirà una quota parte della corrispondente voce patrimoniale della società scissa BF esistente al 31 dicembre 2020) e "*Altre passività*" (connesse al personale incluso nel Ramo).

Nel Ramo ISP sono inclusi i relativi rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti assegnati alle attività e al ramo oggetto della Seconda Scissione.

Resta fermo che le eventuali variazioni – riconducibili alla naturale dinamica del Ramo ISP oggetto di scissione – che risultassero tra la predetta valorizzazione e quella riferita alla data in cui la scissione avrà efficacia, come risulterà dalla situazione patrimoniale da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione, verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce di "numerario" relativa a "*Disponibilità liquide e crediti verso banche*", per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale**

ISP") evincibile dalla situazione patrimoniale sub "F" sopra menzionata e pari a euro 8.866.000,00.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 del codice civile (come richiamato dall'art. 2506-*ter* del codice civile), con il Ramo oggetto di scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura – in essere ed in fieri – nonché diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al ramo medesimo.

La scissione del Ramo ISP avverrà secondo il principio della continuità contabile. L'assegnazione dello stesso alla società beneficiaria ISP determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa BF (quale risultante all'esito della Prima Scissione).

La società beneficiaria ISP iscriverà le attività incluse nel Ramo ISP al valore contabile (a sua volta derivante dal valore contabile in IW).

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

La Prima Scissione e la Seconda Scissione si realizzeranno senza aumento di capitale delle società beneficiarie e senza assegnazione di nuove azioni ai soci delle società scisse. In particolare, la Prima Scissione si realizzerà senza aumento di capitale di BF e senza assegnazione di nuove azioni, in quanto BF sarà, nel momento di efficacia della Prima Scissione, l'unico socio della società scissa IW. Parimenti, la Seconda Scissione si realizzerà senza aumento di capitale di ISP e senza emissione di nuove azioni in quanto ISP è – e sarà al momento di efficacia della Seconda Scissione - l'unico socio della società scissa BF.

Non è previsto un conguaglio in denaro.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLE SCISSIONI

La decorrenza degli effetti giuridici delle scissioni di cui al presente progetto sarà stabilita nei rispettivi atti di scissione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-*quater* del codice civile, fermo che l'efficacia della Seconda Scissione sarà contestuale (e pertanto con

decorrenza in pari data) a quella della Prima Scissione e ad essa logicamente e giuridicamente subordinata.

6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ SCISSE AL BILANCIO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Le operazioni delle società scisse saranno imputate al bilancio delle società beneficiarie, anche ai fini fiscali, a partire dalla data degli effetti giuridici delle operazioni medesime.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle Scissioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE SCISSIONI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alle Scissioni.

Milano, 2 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di IW Bank S.p.A.

Il Presidente

Milano, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Il Presidente

Torino, 23 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente

ALLEGATI

Allegato A: Statuto di IW (che assumerà la denominazione di IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.) quale risultante all'esito della Prima Scissione

Allegato B: Statuto di BF

Allegato C: Statuto di ISP

Allegato D: Attività e passività del Ramo di Attività bancaria di IW con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

Allegato E: Attività e passività del Ramo Servizi di Investimento con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

Allegato F: Attività del Ramo ISP con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

All. A

STATUTO SOCIALE di

IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE- DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata "IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." ed in forma abbreviata "IW SIM S.p.A.".
La società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. In tale qualità, la società è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utile per l'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento.
La società può compiere nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti tutte le operazioni ed i servizi finanziari nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
La società, al fine dello svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni in altre società nei limiti e con le modalità previste dalla normativa per le società di intermediazione mobiliare.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la società si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 5

La durata della società è fissata per il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 29.100.000,00 (ventinovemilionicentomila), interamente versato, diviso in numero 22.650.000 (ventiduemilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore nominale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e conferiscono uguali diritti ai loro possessori.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.
Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.
Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

ARTICOLO 9

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito dei titoli di cui all'art. 2370 codice civile.
L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 10

Ogni azione ha diritto ad un voto.
Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nei limiti dell'art. 2372 Cod. Civ..

ARTICOLO 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito dal Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria approva:
- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi,

in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

ARTICOLO 13

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), dei quali almeno uno indipendente.
Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:
a) esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne

compromettano l'indipendenza;

b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;

c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b.

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio e la loro nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto infra.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

A norma dell'art. 2389 Cod. Civ. essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, anche ad un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea, mentre la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 15

Ferma la previsione del secondo comma, la cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione cessa dal momento della sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Gli amministratori devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Consiglieri devono comunicare alla società e fornire alla stessa ogni informazione e documentazione utile alla verifica dei requisiti richiesti per ricoprire la relativa carica, nonché ogni aggiornamento o sopraggiunta causa di incompatibilità e/o ineleggibilità.

ARTICOLO 17

Qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e può nominare inoltre un Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

In ogni caso la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento

del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi ingerenza o responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 18

Il Consiglio si riunisce, con periodicità di regola trimestrale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale della società o in altra località, purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, indicata nell'avviso di convocazione.
Viene altresì convocato ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata, per telefax, posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno 24 ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo.
Della convocazione allo stesso modo sarà data notizia ai Sindaci effettivi.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario ovvero dal notaio.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o dal Segretario.

ARTICOLO 20

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.
Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di dipendenze e di rappresentanze;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 21

Il Presidente del Consiglio (o in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci) ha la rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, fermi restando i poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

AMMINISTRATORE DELEGATO- DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega.
Ove non abbia nominato un Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale. In ogni caso, le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato possono essere conferite entrambe, qualora siano cumulate in capo alla stessa persona.
La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e i compensi.
La carica di Amministratore Delegato non può essere cumulata con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al suo interno speciali Comitati, con funzioni propositive, consultive, istruttorie e di controllo, determinandone la composizione e le attribuzioni.
Il Consiglio non può delegare le attribuzioni previste dagli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile e nemmeno il potere di adottare le seguenti deliberazioni, riservate alla sua esclusiva competenza, concernenti: a) la definizione delle linee strategiche; b) l'assunzione e/o la nomina dei Dirigenti nonché l'eventuale nomina di Direttori Generali; c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; d) l'acquisto e la vendita di beni immobili; e) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; f) l'approvazione e la modifica delle disposizioni di funzionamento dei Comitati interni al Consiglio e dei regolamenti interni.
Il Consiglio può altresì nominare procuratori e mandatari, ancorché non legati alla società da rapporti di impiego, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, attribuendo ad essi il relativo potere di firma.
Gli organi delegati danno esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed alle decisioni del Presidente prese ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.
In casi urgenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dello stesso dalla legge o dallo Statuto, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'Assemblea per tre esercizi. I Sindaci sono rieleggibili.
Essi debbono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale ed il Presidente e determina i compensi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di nomina.
In aggiunta ai compensi di cui sopra, l'Assemblea può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 24

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge.
Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

ARTICOLO 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

ARTICOLO 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti proporzionalmente alle azioni; salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea e consentita dalla legge. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

RECESSO

ARTICOLO 27

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 28

Nel caso di scioglimento della società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge e regolamentari.

All. B

STATUTO SOCIALE di BF

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1

La Società è denominata FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. o in forma abbreviata FIDEURAM S.p.A.
La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.
La Società è Banca ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Essa fa parte del Gruppo bancario INTESA SANPAOLO all'interno del quale le è attribuito il ruolo di sub-holding rispetto alle società proprie controllate. In tale qualità la Società è tenuta ad osservare e a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate, utili al fine dell'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria, con rappresentanza stabile, in Milano.
Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al

raggiungimento dello scopo sociale.

CAPITALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 300.000.000,00 interamente versato, diviso in n. 1.500.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.
Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 6

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede legale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.
Nell'avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, per il caso in cui nella prima convocazione non siano intervenuti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la parte del capitale voluta dalla legge per la validità.
In mancanza delle formalità suddette le Assemblee sono tuttavia valide se si verificano i presupposti di legge.

ARTICOLO 8

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
L'intervento nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.
In particolare devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di

intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.
Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di tutti i Vice Presidenti, presiede altro Consigliere designato dall'Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente, quando il verbale non sia redatto da notaio, è assistito da un Segretario e, se del caso, da due scrutatori designati dagli intervenuti all'Assemblea.

ARTICOLO 11

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea ordinaria approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo con funzione di controllo nonché dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri nominati dall'Assemblea, dei quali almeno due – ovvero tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici componenti – indipendenti.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea, al momento della nomina. Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

(a) esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;

(b) rivestano o abbiano rivestito, nei tre esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;

(c) abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio, salvo che il requisito di indipendenza permanga in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito. L'eventuale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Ferma la previsione del quarto comma, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza

degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione determina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

ARTICOLO 14

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; nomina inoltre un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.
Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti che riterrà opportuno.

ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario ovvero dal notaio.
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle

persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 17

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le linee e operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con qualifica di Direzione Generale;
- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni di legge o regolamentari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La facoltà di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione spetta, in via ordinaria, all'Amministratore Delegato, se nominato, o, in alternativa, al Direttore Generale; tale facoltà di formulare proposte è peraltro garantita anche agli altri Consiglieri.

ARTICOLO 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori.
Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con le politiche approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446 e 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 17, secondo e terzo comma, del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può, costituire al suo interno speciali Comitati, con funzioni propositive, consultive, istruttorie e di controllo, determinandone la composizione e le attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.
In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ai Dirigenti con qualifica di Direzione Generale, agli altri Dirigenti, ai preposti alle filiali, succursali, agenzie, dipendenze e uffici, nonché ad altri Dipendenti della Società, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati. Per quanto riguarda particolari operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.
Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale su tali argomenti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
In casi urgenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dello stesso dalla legge o dallo statuto, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 20

La Direzione Generale è costituita da un Direttore Generale, se nominato, e da un massimo di tre persone che possono assumere la qualifica di Condirettore Generale e/o di Vice Direttore Generale, fermo che non potranno comunque aversi più di due Condirettori Generali.
Esse provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed alle decisioni del Presidente, prese ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, e dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;

- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Condirettore Generale. Nel caso siano stati nominati due Condirettori Generali, la sostituzione è disciplinata sulla base delle funzioni e competenze attribuite a ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso non possa operare la sostituzione da parte di un Condirettore Generale, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato e in caso siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello, tra essi, designato dal Direttore Generale.

ARTICOLO 21

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.
Fermo quanto previsto per le deliberazioni in via d'urgenza dall'articolo 19, ultimo comma, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in mancanza dei Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al/i Condirettore/i Generale/i, al/i Vice Direttore/i Generale/i spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti ed a Dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.
Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone fisiche e giuridiche estranee alla Società per il compimento di singoli atti o affari e per determinate categorie di atti o d'affari.

SINDACI

ARTICOLO 22

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due Sindaci supplenti.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.
Per i poteri e doveri dei Sindaci si osservano le norme di legge vigenti.
Per la nomina dei Sindaci l'Assemblea delibera con le maggioranze di

legge.
Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese documentate dalla carica.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:
- il 10% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;
- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

Gli Amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ARTICOLO 26

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio, con la decorrenza fissata annualmente dall'Assemblea.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

RECESSO

ARTICOLO 28

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine della durata della Società;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 29

Nel caso di scioglimento della Società e per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge.

All. C

STATUTO SOCIALE di ISP

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'
- Articolo 1. Denominazione.
- Articolo 2. Sede.
- Articolo 3. Durata.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE
- Articolo 4. Oggetto sociale.

TITOLO III
CAPITALE E AZIONI
- Articolo 5. Capitale sociale.
- Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

TITOLO IV
ASSEMBLEA
- Articolo 7. Assemblea.
- Articolo 8. Convocazione.
- Articolo 9. Intervento in assemblea e voto.
- Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
- Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

TITOLO V
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- Articolo12. Sistema monistico.
- Articolo13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.
  - 13.1. Composizione.
  - 13.2. Durata.
  - 13.3. Integrazione.
  - 13.4. Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 13.5. Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
  - 13.6. Perdita dei requisiti.
  - 13.7. Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.
  - 14.1. Liste di candidature.
  - 14.2. Votazione.
  - 14.3. Parità di quoziente e ballottaggio.

14.4. Meccanismo suppletivo.
14.5. Completamento degli assetti.
14.6. Lista unica.
14.7. Assenza di liste.
14.8. Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti.
Articolo 15. Cessazione dalla carica.
15.1. Simul stabunt simul cadent.
15.2. Revoca.
15.3 Sostituzioni.
Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.
16.1. Rimborsi spese.
16.2. Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
16.3. Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
16.4. Remunerazione per particolari cariche.
Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
17.1. Convocazione.
17.2. Cadenza.
17.3. Richiesta di convocazione.
17.4. Luogo.
17.5. Avviso di convocazione.
17.6. Riunioni.
17.7. Assistenza alle riunioni.
17.8. Validità e maggioranza.
17.9. Deliberazioni a maggioranza qualificata.
17.10. Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.
17.11. Regolamento consiliare.
Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
18.1. Compiti del Consiglio di Amministrazione.
18.2. Competenze non delegabili.
18.3. Incarichi specifici.
18.4. Credito speciale e agevolato.
Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
19.1. Competenze.
19.2. Poteri suppletori in caso di urgenza.
19.3. Vice – Presidenti.
Articolo 20. Consigliere Delegato.
20.1. Nomina e poteri.
20.2. Funzioni.
20.3. Informativa.
Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.
22.1. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
22.2. Consigliere Delegato.

22.3. Altri soggetti.
Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.
23.1. Funzioni.
23.2. Organizzazione.
23.3. Rapporti con le società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.
23.4. Raccordo di gruppo.
23.5. Poteri del Comitato.
Articolo 24. Comitati consiliari obbligatori.
Articolo 25. Comitato Nomine.
Articolo 26. Comitato Remunerazione.
Articolo 27. Comitato Rischi.
Articolo 28. Altri Comitati.

TITOLO VI
BILANCIO – UTILI
Articolo 29. Bilancio e utili.

TITOLO VII
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO. RINVIO ALLA LEGGE
Articolo 30. Revisione legale dei conti.
Articolo 31. Recesso.
Articolo 32. Scioglimento.
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 34. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 26 febbraio 2016.
Articolo 35. Presidente Emerito.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme

pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III
CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.084.445.147,92, diviso in n. 19.430.463.305 azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo

quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;
7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;
9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle

proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.
L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"),

alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.
Al genere meno rappresentato deve essere riservato, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.
Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;

b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.
Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione
13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.
13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:
a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale

attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.
Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.
13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.
13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.
13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri Comitati di nomina consiliare di cui agli Articoli 24 e 28.

13.6.- Perdita dei requisiti
Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.
Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da

cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.
Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.
Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.
Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:
a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attesti il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva

valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;
b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;
c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;
d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;
e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.
La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente

l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.
14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.
14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.
14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi

precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.
Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.
Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.
Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.
Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.
Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.
I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.
La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.
La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.
La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.
Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.
Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6.

17.6.- Riunioni.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.7.- Assistenza alle riunioni.
Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incombenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.
Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il risk appetite framework, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;

b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;

c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;
f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;
h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;
i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;
j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;
l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in

caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.
Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovraintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.
In tale ambito:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
f) promuove e sovraintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
i) sovraintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale";
m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletori in caso di urgenza.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.
In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.
Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.
Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo18.1.

20.2.- Funzioni.
Il Consigliere Delegato
a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;

c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.
Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.
Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.
Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.
Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.
Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.
In tale ambito il Comitato:
a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare

correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;

c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);

e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiari di attenersi;

f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;

g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;

h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;

k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;

l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;

m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- <u>Organizzazione.</u>

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.
I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.
Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.
Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.
Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.
Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI
BILANCIO – UTILI

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:
a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne deliberi la distribuzione;

b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

TITOLO VII
REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 26 febbraio 2016.

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data 26 febbraio 2016 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14, che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Articolo 35. Presidente Emerito.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del presente statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito.
Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione. Può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente e/o del Consigliere Delegato, affinché la nuova governance possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore.
Collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo di cui all'Articolo 19.1 lettera l).
La presente disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data 26 febbraio 2016.

All. D

Attività e passività del Ramo di Attività bancaria con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

(importi in euro)

Attività	
Disponibilità liquide e crediti verso banche	357.918.000
Crediti verso clientela	433.173.000
Attività materiali e immateriali	17.375.000
Altre attività	2.705.648.000
Totale dell'attivo	3.514.114.000

(importi in euro)

Passività	
Debiti verso banche	133.814.000
Debiti verso clientela	3.292.650.000
Altre passività	29.650.000
Totale del passivo	3.456.114.000

Netto Patrimoniale	**58.000.000**

All. E

Attività e passività del Ramo Servizi di Investimento con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

(importi in euro)

Attività	
Disponibilità liquide e crediti verso banche	68.703.000
Crediti verso clientela	8.444.000
Attività materiali e immateriali	12.386.000
Altre attività	19.275.000
Totale dell'attivo	108.808.000

(importi in euro)

Passività	
Debiti verso banche	2.002.000
Debiti verso clientela	19.335.000
Altre passività	30.918.000
Totale del passivo	52.255.000

Netto Patrimoniale	**56.553.000**

All. F

Attività e passività del Ramo ISP con la relativa valorizzazione alla data del 31 dicembre 2020

(importi in euro)

Attività	
Disponibilità liquide e crediti verso banche	-
Crediti verso clientela	321.783.000
Attività materiali e immateriali	-
Altre attività	5.083.000
Totale dell'attivo	326.866.000

(importi in euro)

Passività	
Debiti verso banche	317.995.000
Altre passività	5.000
Totale del passivo	318.000.000

Netto Patrimoniale	**8.866.000**